

APPALTO 93/2023

**DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
per conto del Comune di Malcesine (VR)**

**PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA SENTIERI DEL MONTE BALDO
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA–NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M1 - COMPONENTE C3 – TURISMO E CULTURA 4.0**

1

CIG A02F712867 - CUP H29D22000010006

Appalto di lavori – CPV 45233160-8 - Sentieri e altre strade imbrecciate

Il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 13,00 del giorno 07/12/2023

Sommario

PREMESSE	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 Piattaforma telematica di negoziazione	5
1.2 Dotazioni tecniche.....	7
1.3 Identificazione.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 Documentazione di gara.....	7
2.2 Chiarimenti.....	8
2.3 Comunicazioni.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 Descrizione dei lavori	9
3.2 Importo totale stimato.....	10
3.3 Qualificazione dei lavori	10
3.4 Tipo di appalto	10
3.5 Luogo di esecuzione	10
3.6 Informazioni relative ai lotti.....	11
3.7 Fonti di finanziamento.....	11
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	11
4.1 Durata e decorrenza dell'appalto.....	11
4.2 Modifica del contratto in corso di esecuzione	11
4.3 Revisione prezzi.....	11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
7.1 Requisiti di idoneità professionale.....	14
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale.....	15
7.3 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	15
7.4 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	16
8. AVVALIMENTO	16
9. SUBAPPALTO	17
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ULTERIORI, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021	17
11. GARANZIA PROVVISORIA (non prevista)	19
12. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	19

13.	SOPRALLUOGO.....	19
14.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
15.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
16.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .	23
17.1	Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 1).....	23
17.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Allegato 2).....	25
17.3	Autocertificazione antimafia (Allegato 3).....	26
17.4	Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR (Allegato 4).....	26
17.5	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	26
17.6	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
17.7	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	26
	Per i raggruppamenti temporanei già costituiti.....	27
	Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti.....	27
	Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.....	27
	Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.....	27
	Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.....	27
	Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.....	27
	- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:.....	28
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA (Allegato 5).....	28
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
21.	OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	30
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	31
23.	PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	32
24.	ANTICIPAZIONE, ACCONTI E PAGAMENTI.....	32
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	33
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	33
27.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	33
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	34
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
30.	PROTOCOLLO DI LEGALITA'.....	34

31.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
32.	DISPOSIZIONI VARIE	34

PREMESSE

L'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario, di seguito anche Agenzia o Veneto Agricoltura, agisce in qualità di Stazione Appaltante per conto del Comune di Malcesine (VR), giusta convenzione del 04/08/2023, repertoriata al n. 55/2023 del Registro Generali Contratti dell'Agenzia.

Con la determinazione n. _____ del _____, il Responsabile del Settore Servizi Culturali, alla Persona, Promozione e Turismo del Comune di Malcesine ha disposto di procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza sentieri del monte Baldo finanziato dall'Unione Europea Next Generation UE - Piano Razionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) "Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale".

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito "Codice"), con applicazione del criterio del prezzo più basso.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di Veneto Agricoltura accessibile all'indirizzo <https://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/>.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dall'invio degli inviti, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett d), dell'allegato I.3 del D.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del predetto allegato.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il **Dott. Andrea Romani Responsabile** Responsabile del Settore Servizi Culturali, alla Persona, Promozione e Turismo del Comune di Malcesine (pec: andrea.romani@pec.comunemalcesine.it)

Il Responsabile del Procedimento di selezione ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Codice è la **Dott.ssa Daniela Brusegan**, Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori, Forniture e Servizi dell'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario (e-mail daniela.brusegan@venetoagricoltura.org).

Trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, ai sensi di quanto stabilito all'art. 225, comma 8 del D.lgs. 36/2023, costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108, il D.L. 13 del 2023 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Si richiama altresì quanto contenuto nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 12 luglio, recante "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative".

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – elettronici IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice all'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- Parità di trattamento tra gli operatori economici;
- Trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- Standardizzazione dei documenti;
- Comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- Comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- Segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- Gratuità: nessun corrispettivo è dovuto all'operatore economico e/o all'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamenti, di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- Difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- Utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Istruzioni di partecipazione.

6

In Caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti dalle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nell'Allegato Istruzioni per la partecipazione, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) Disporre di almeno un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) Disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) Avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) Avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da:
 - Un organismo incluso dell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - Un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - Un certificatore stabilito in uno stato membro on facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i) Il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii) Il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii) Il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

7

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico di gestione dell'identità digitale di cittadini ed imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- ✓ Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
 - All. 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - All. 2 DGUE;

- All. 3 Dichiarazione antimafia
 - All. 4 Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR
 - All. 5 Modulo offerta economica
-
- ✓ Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18/07/2016 – pubblicate in G.U.R.I. il 27/07/2016);
 - ✓ Parere MIT n. 6212 del 30/06/2023 riguardante l'applicazione delle Linee guida per la compilazione del DGUE;
 - ✓ Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.
 - ✓ Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement.
 - ✓ Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Malcesine;
 - ✓ Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI.
1. Provvedimento di “decisione a contrarre” n. _____ del _____ del Comune di Malcesine
 2. Progetto esecutivo;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella piattaforma telematica di negoziazione di Veneto Agricoltura raggiungibile all'indirizzo <https://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/> a partire dallo stesso giorno della data di invio degli inviti.

8

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro e non oltre **il termine delle ore 13:00 del giorno 01/12/2023**. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma telematica <https://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/> nella sezione “*Elenco chiarimenti*”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Veneto Agricoltura non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali rettifiche al Disciplinare, proroghe dei termini e informazioni complementari. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare offerta a consultare spesso la pagina. Saranno qui pubblicate anche le risposte ai quesiti di natura amministrativa e tecnica.

L'amministrazione aggiudicatrice ed il Committente non potranno essere considerati responsabili della mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di:

- clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari,
 - rettifiche, precisazioni e informazioni complementari,
- che siano pubblicate al predetto link.

2.3 Comunicazioni

Nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione nella piattaforma telematica e nel DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

9

3.1 Descrizione dei lavori

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza percorso escursionistico Navene Re di Cola finanziato dall'unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 1 Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (Art. 1 CSA).

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per l'esatta descrizione delle lavorazioni oggetto dell'intervento, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali.

L'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.

Il progetto è stato verificato dal Rup, con esito positivo, con documento protocollo 16263 del 17/10/2023 ai sensi dell'art. 42, del D.lgs. 36/2023.

NUMERO GARA: **9415689**

CIG: **A02F712867**

CUP: **H29D22000010006**

CUI: **L00601160237202300005**

CPV **45233160-8** - Sentieri e altre strade imbrecciate

Il luogo di esecuzione dei Lavori: **Comune di Malcesine (VR)**

NUTS ITH31

3.2 Importo totale stimato

L'importo complessivo dell'appalto, è pari a **€ 602.808,89** (seicentoduemilaottocentotto/89), al netto di IVA di cui:

- € 17.557,54 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 240.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, individuati dal Comune di Malcesine, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice.

Secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 e dell'art. 41 comma 13 del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere “**Edilizia**”.

Tutti gli importi sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.

3.3 Qualificazione dei lavori

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie e classifiche indicate nella seguente tabella, con l'indicazione dei relativi importi e limiti al subappalto.

Categoria Tabella A ALLEGATO II.12	Descrizione	Importo comprensivo degli oneri sicurezza e manodopera	Class.	Qualif. Obblig. (si/no)	% sul totale	Prevalente/ scorporabile subappaltabile
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti ...	310.316,55 €	II	SI	51,48%	Prevalente e subappaltabile nella misura massima del 49,9% dell'importo della categoria
OG13	Opere di ingegneria naturalistica	292.492,34 €	I	SI	48,52 %	Scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% della categoria
Totale		602.808,89 €			100%	

3.4 Tipo di appalto

L'appalto l'esecuzione di lavori ed è dato a misura ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

3.5 Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Malcesine in Provincia di Verona. L'area d'intervento si trova a est rispetto alla costa lacuale coinvolgendo il territorio comunale per tutta la sua lunghezza nord sud. Il percorso oggetto d'intervento parte dal confine con la Provincia di Trento, comune di Nago Torbole, a est rispetto alla Rocchetta al Confine, dalla strada Bait della Selva (1125 m s.l.m.) e prosegue

toccando diverse località sino ad arrivare alla frazione di Navene. Il percorso al contempo prosegue in direzione Dos Merlo sino ad arrivare al Monte Fubia e proseguire quindi verso il centro di Malcesine.

3.6 Informazioni relative ai lotti

Ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 36/2023 per l'appalto in esame non è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate per le quali è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente.

3.7 Fonti di finanziamento

L'intervento è finanziato dall'Unione Europea con risorse PNRR Next Generation EU, Missione 1, Componente C3 – Turismo e Cultura 4.0. Si rinvia alla decisione a contrarre n. _____ del _____ del Comune di Malcesine.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata e decorrenza dell'appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **250 (duecentocinquanta)** giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

11

Si precisa che, ai sensi del dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, la stazione appaltante si riserva altresì di consegnare in via d'urgenza le attività nelle more della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale

4.2 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D.Lgs. 36/202, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.3 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario | www.venetoagricoltura.org

Sede Legale ed Operativa: Viale dell'Università, 14 | 35020 Legnaro (PD) | Tel. 049.8293711 | Fax 049.8293815

Cod. Fisc. 92281270287 | info@venetoagricoltura.org | Indirizzo PEC: avis@pecveneto.it

consorzianti sono tenuti ad indicare per quali consorzianti il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorzianti il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 97 del Codice.

12

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

13

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reatoo dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviata dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.

14

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La SUA verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

- b) Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/23, il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Pertanto, si richiede quanto segue:

Per la categoria prevalente OG3:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella tabella del paragrafo 3.3;
- è subappaltabile nella misura massima del 49,9% del suo importo;

Per la categoria OG13:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella suddetta tabella;
- in assenza di qualificazione, deve essere subappaltata per intero (subappalto "qualificatorio") con aumento in prevalente dell'importo non posseduto.

15

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 226, comma 5, del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, come prevede l'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice.

7.3 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 7 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo

6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel

bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7.4 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun'impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

16

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.2.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,

per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

17 9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Si rinvia alle tabelle del paragrafo 3.3 con il dettaglio della quota percentuale massima subappaltabile distinta per ciascuna categoria di lavoro.

L'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro garantendo una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve farne dichiarazione necessariamente già in sede di gara utilizzando l'apposita sezione del DGUE parte II, punto D), debitamente sottoscritta e nella domanda di partecipazione.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ULTERIORI, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021

Convertito nella Legge n. 108/2021. (obblighi previsti per appalti finanziati con PNRR) – Allegato 4

• *Per tutti i partecipanti:*

- aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 30% ed a quella femminile una quota pari al 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (**art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021**);
- **solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti:** presentare, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021).

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, l'obbligo di cui sopra come prescritto dall'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 è a carico separatamente del consorzio edel/dei consorziato/i indicato/i per l'esecuzione, nonché, qualora il consorziato designato per l'esecuzione sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, anche delle consorziate per le quali concorre (art. 48, comma 7 del Codice, modificato dal D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, il predetto obbligo di cui all'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, è a carico di ogni concorrente riunito che occupi oltre 50 dipendenti.

- **solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti:** rendere una dichiarazione, reperibile **nell'allegato Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR** (presentetra i documenti di gara, nella quale si obbligano a consegnare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione determina inoltre l'impossibilità di partecipare per dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e da PNC (art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021);
- **solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti:** rendere una dichiarazione, reperibile nell'allegato **Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR** presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto **la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12/03/1999 n. 68** e una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge** previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze

sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto (art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021);

- **rispetto della normativa di cui al PNRR**, dettata per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come da dichiarazioni contenute nell'allegato ***Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR***.

11. GARANZIA PROVVISORIA (non prevista)

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

12. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Veneto Agricoltura verificherà il possesso dei requisiti per l'ammissione alla presente procedura di gara attraverso l'utilizzo del servizio "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (FVOE) di ANAC.

A tal fine il concorrente è tenuto ad effettuare la registrazione al servizio FVOE (accedendo al sito dell'ANAC www.anticorruzione.it/, area servizi ad accesso riservato, FVOE per l'Operatore economico) e una volta effettuata la registrazione, ad individuare la presente procedura di gara inserendo a sistema il relativo codice CIG.

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

13. SOPRALLUOGO

Il concorrente dovrà dichiarare, in sede di dichiarazione di offerta di essersi recato sul luogo ove previsti i lavori. Poiché le aree in cui si svolgeranno i lavori sono accessibili il sopralluogo è operato in via autonoma senza rilascio di attestazione da parte di Veneto Agricoltura.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE ovvero mediante presentazione dell'attestazione.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di Veneto Agricoltura attiva all'indirizzo <http://venetoagricoltura.acquistitelematici.it>.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 07/12/2023 a pena di irricevibilità.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta con la relativa documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per l'utilizzo della Piattaforma Acquisti si rimanda al documento **"Istruzioni per la partecipazione"** allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

20 La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale devono essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

Il concorrente per inviare la propria offerta dovrà Accedere al Portale Acquisti

<http://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/> e avviare la procedura_ cliccando su “*Avvia la tua domanda di partecipazione*”, seguendo le istruzioni e attenendosi precisamente a quanto indicato nelle “**Istruzioni alla partecipazione**” che consentono di predisporre:

- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
- una “busta telematica” contenente l’offerta economica;

Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

21 Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare sono redatte sui modelli preferibilmente predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell’art. 17 co. 4 del D.Lgs. 36/2023, di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

22

Trattandosi di procedura afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), avviata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine di 5 giorni** (cinque) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase disoccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine di 5 giorni** (cinque). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi sopra citate, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, se necessario, chiarimenti in merito ai documenti e alle dichiarazioni presentate in sede di offerta.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <http://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/> mediante apposita comunicazione di gara.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma http://venetoagricoltura.acquistitelematici.it per compilare o allegare la seguente documentazione:

- All. 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- All. 2 DGUE;
- *(eventuale)* procura;
- PASSOE;
- *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- All. 3 Dichiarazione antimafia
- All. 4 Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR;
- ***(solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti)***: copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021);
- eventuale ulteriore documentazione a corredo.

17.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 1)

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative sono redatte secondo il relativo modello presentetra i documenti di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio delle lettere di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle lettere di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle lettere di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e dettati o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Allegato 2)

Il concorrente compila il DGUE il cui modello è messo a disposizione nella piattaforma tra la documentazione di gara e lo firma digitalmente.

Nella compilazione del DGUE, gli operatori economici concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 30 giugno 2023, “*Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*” il quale precisa che i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del d.lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) deve essere presentato un DGUE distinto da ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE,
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.

17.3 Autocertificazione antimafia (Allegato 3)

Attesa la possibilità di ricorrere all'esecuzione in via d'urgenza del lavoro, si richiede, mediante compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 5, la dichiarazione da parte dei concorrenti circa la insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

17.4 Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR (Allegato 4)

Il concorrente rende le dichiarazioni previste dalla normativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) utilizzando l'apposito allegato predisposto dalla stazione appaltante (**Modello "Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR"**) che prevede le seguenti sezioni:

- PARTE I - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
- PARTE II - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
- PARTE III - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Si precisa che le dichiarazioni appena elencate devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

17.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

17.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA (Allegato 5)

Nell'apposito campo il soggetto partecipante dovrà allegare, a pena di esclusione, l'offerta economica formulata scaricando, compilando e firmando digitalmente, l'**Allegato 5 "Modulo offerta"** presente nello step di compilazione telematica "*Offerta economica*" presente nella Piattaforma e caricandolo nell'apposita sezione.

28

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 17.1

Nell'offerta il concorrente dovrà indicare l'importo offerto inferiore all'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara prevale il ribasso percentuale.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà l'indicazione in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale (cfr. art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 l'offerta economica, e specificamente il Modello offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione:**

- a) la stima dei propri **costi della manodopera** calcolati per tutta la durata dell'appalto;
- b) gli **oneri aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, calcolati per tutta la durata dell'appalto. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente invito non sono ribassabili.

In caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dal Comune pari a € 240.000,00, l'operatore economico, ai sensi del comma 14 dell'articolo 41 del Codice, lo giustifica dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni

dettagliate da esplicitare nel suddetto modello *Dettaglio costi della manodopera*.

Si precisa che:

- i documenti sopra indicati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato al minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Codice, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e della manodopera, con l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 54, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata mediante l'utilizzo del metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo **il giorno 07/12/2023 a partire dalle ore 15:00**.

29

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o data, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 ore prima della data fissata.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di svolgimento della presente procedura e ad esse potrà assistere ogni concorrente registrato alla piattaforma partecipante alla gara che potrà prendere visione dello svolgimento delle operazioni direttamente dalla piattaforma stessa, mediante accesso alla sezione. **Assisti alla seduta di gara presente nei "Dettagli" della procedura.**

Trattandosi di seduta virtuale, **gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante**. Infatti, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Pertanto, l'Autorità di Gara procederà come segue:

- 1) a verificare la corretta ricezione dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma e l'ammissibilità delle offerte presentate;
- 2) ad aprire la “*valutazione amministrativa*” e le buste telematiche dei concorrenti contenenti la documentazione amministrativa secondo l'ordine progressivo attribuito dalla piattaforma, verificando la loro conformità a quanto prescritto nel presente disciplinare e approvandone la relativa documentazione o disponendone l'eventuale esclusione in caso di difformità; ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la procedura telematica di “downloading” e “saving” della documentazione amministrativa presentata, rinviando la fase di ammissione, escussione e/o attivazione del soccorso istruttorio alla seconda seduta pubblica la cui data verrà comunicata ai concorrenti mediante piattaforma telematica;

Si precisa che, qualora il numero di offerte lo consentisse, la fase di ammissione / esclusione potrebbe svolgersi anche nella stessa giornata della prima seduta, dandone comunicazione ai partecipanti mediante piattaforma telematica.

- 3) a chiudere la valutazione amministrativa e ad aprire la “*valutazione economica*” procedendo all'apertura delle buste telematiche dei concorrenti ammessi;
- 4) ad individuare la migliore offerta sulla base del criterio di aggiudicazione come indicato al paragrafo 18 del presente disciplinare e a formulare la relativa graduatoria;
- 5) a proporre l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria;
- 6) ad inoltrare l'offerta al RUP del Comune per la valutazione di congruità dell'offerta nel caso in cui risulti anomala e per la verifica dei costi della manodopera.

30

Delle operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che costituirà il provvedimento con il quale saranno determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che, ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa piattaforma.

Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla piattaforma stessa.

21. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del Codice il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

L'eventuale verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiono anormalmente basse, comunque non più di 4 (quattro), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della graduatoria e della relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione

mediante sorteggio tra le stesse.

- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
- e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- f) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - 1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - 2. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
- g) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

- h) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice, per le procedure sotto le soglie europee, non si applica alcun termine dilatorio tra l'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione ed il momento della stipula del contratto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Dopo l'aggiudicazione l'operatore economico affidatario è tenuto a presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare

sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. In difetto, la stazione appaltante dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Veneto Agricoltura si riserva:

- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta – art. 69 R.D. n.827/1924 – purché valida e previa valutazione della congruità della stessa, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
- di non procedere all'aggiudicazione, come stabilito nell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, d'intesa con l'Ente convenzionato per il quale la gara è svolta, può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo

32 Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

23. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 126, del D.lgs. 36/2016, e come previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei predetti lavori verrà applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., senza che dall'esercizio di tale facoltà possano derivare per l'appaltatore diritti di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.lgs. 36/2016.

24. ANTICIPAZIONE, ACCONTI E PAGAMENTI

E' concessa all'appaltatore, come previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, un'anticipazione pari al 20% calcolata sul valore stimato dell'appalto.

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Capitolato speciale d'appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e

del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a **Euro 80.000,00 (Euro centomila/00)**.

Le fatture, intestate al Comune di Malcesine, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013.

I pagamenti saranno eseguiti ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione
- dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una omissa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, reperibili nel sito istituzionale di Veneto Agricoltura e nel sito istituzionale del Comune di Malcesine.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti sopra citati.

27. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

In adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento verranno pubblicati, in formato pdf, sul Portale <http://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/>.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 225 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante invio di apposita istanza via pec all'indirizzo: avis@pecveneto.it

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

30. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>. La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

34

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”.

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

32. DISPOSIZIONI VARIE

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà reso noto ai sensi degli artt. 85 co. 4) e 5), e 90 del D.lgs. 36/2023 e verrà pubblicato sul sito di Veneto Agricoltura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente invito e nell'allegata documentazione si fa riferimento ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.

In caso di discordanza e/o contrasto tra le clausole previste nel presente invito e quelle dagli atti progettuali prevarrà in ogni caso quanto previsto nel presente invito.

I riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE
U.O. LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Dott.ssa Daniela Brusegan